

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19731 Anno 2019

Presidente: MICCOLI GRAZIA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 16/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CABRERA OSCAR ADEMAR nato il 10/05/1961

avverso la sentenza del 23/05/2018 del GIUDICE DI PACE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio PER INTERVENUTA REMISSIONE

TACITA DI QUERELA

udito il difensore



RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Macerata, con sentenza del 23 maggio 2018, ha riconosciuto Cabrera Oscar Ademar colpevole del reato di lesioni personali commesso in danno di Lionetti Michele e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorre l'imputato per vedere annullata la menzionata sentenza, perché viziata da errore di diritto in punto di applicazione dell'art. 152 cod.pen..

All'uopo rileva che, stante l'assenza della persona offesa all'udienza del 6 aprile 2016, il Giudice di pace aveva disposto che le venisse notificato l'avviso che, non comparendo, il suo comportamento sarebbe stato interpretato come tacita remissione di querela, di modo che, poiché all'udienza di apertura del dibattimento del 27 settembre 2017 e a quella di discussione del 23 maggio 2018 la stessa persona non era comparsa, la sua assenza doveva essere interpretata come tacita remissione di querela. Era, infatti, da ritenere irrilevante, ai fini della neutralizzazione degli effetti dell'avviso fattole notificare dal Giudice, la comparizione della parte offesa alle udienze di mero rinvio che avevano avuto luogo dal 8 giugno 2016 al 25 gennaio 2017, poiché le stesse non potevano qualificarsi come udienze dibattimentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 31668 del 23/06/2016, P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239, hanno affermato il principio di diritto così enunciato: << Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela>>. Hanno, all'uopo, precisato che l'abdicazione dalla pregressa istanza punitiva non è un effetto automatico della mancata comparizione della persona offesa, ma deriva dalla combinazione della condotta omissiva tenuta con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito.

2. Dai richiamati rilievi si evince che, perché la detta prova presuntiva possa dirsi formata, è necessario che nulla induca a dubitare del fatto che la



perdurante assenza e l'inerzia serbate dalla parte offesa siano il frutto della libera e consapevole scelta di disinteressarsi del processo da lei stessa sollecitata, al punto di non offrire mai, neppure se personalmente ed espressamente invitata, l'indispensabile collaborazione che gli si richiede (Sez. 5, n. 14063 del 19/03/2008, P.G. in proc. Calza, Rv. 239439; Sez. 5, n. 31963 del 25/06/2001, P.G. in proc. Pompei, Rv. 219714).

3. Ma se così è, non può ragionevolmente sostenersi quanto argomentato dall'imputato in ricorso, che, peraltro, appare in contrasto con ciò che emerge dagli atti processuali, legittimamente esaminati, nel caso di specie, in ragione del vizio denunciato.

Questi ultimi rivelano, infatti, che la Polizia Giudiziaria, richiesta dal Giudice di: <<verificare l'effettiva volontà della parte offesa di continuare nel procedimento o di rimettere la querela sporta nei confronti del Sig. Cabrera Oscar Ademar>>, aveva attestato, con annotazione riportata in capo al biglietto di cancelleria recante la data del 6 aprile 2016, che Lionetti aveva riferito che, per il momento, non era intenzionato a rimettere la querela nei confronti di Cabrera Oscar Ademar.

Nondimeno la stessa avvenuta comparizione della parte offesa all'udienza 'dibattimentale' del 21 febbraio 2017, nel corso della quale è stata sottoposta ad esame, è logicamente incompatibile con la volontà di disinteressarsi del processo.

3. Le considerazioni che precedono concludono l'inammissibilità del ricorso, che va dichiarata. Conseguenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/04/2019.